

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5210

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MONTI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(CANCELLIERI)

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Presentato il 16 maggio 2012

ONOREVOLI DEPUTATI! — Com'è noto, l'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con legge dello Stato, vengano stabilite le nuove modalità di elezione « indiretta » (esclusivamente da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali) del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali.

Al riguardo, si rappresentano di seguito gli aspetti essenziali dell'introducenda normativa.

Deve preliminarmente rappresentarsi che il limite massimo di dieci consiglieri — già fissato per il consiglio provinciale dal citato articolo 23, comma 16 — risulta

oggettivamente esiguo e, per tale motivo, in alcuni casi, potrebbe addirittura comportare la mancata presenza di numerose forze politiche all'interno del consiglio provinciale, ivi comprese le (diverse) minoranze.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 7, comma 4, lettera a), si stabilisce, in misura considerata congrua, il nuovo limite massimo di sedici consiglieri provinciali, prevedendo opportunamente tre « categorie » di province, a seconda della rispettiva popolazione: province con popolazione superiore a 700.000 abitanti aventi sedici consiglieri; province con popolazione da 300.000 fino a 700.000 abitanti

con dodici consiglieri; province fino a 300.000 abitanti con dieci consiglieri, numero ritenuto appena sufficiente a consentire, anche nelle province meno ampie, l'accesso al consiglio da parte di una pluralità di forze politiche in rappresentanza della (spesso variegata) realtà provinciale.

Le « elezioni di secondo grado », cui partecipano, come previsto dal suddetto articolo 23, solo i sindaci e i consiglieri comunali (quindi un corpo elettorale ridotto e variabile a seconda della provincia interessata), si ritiene possano svolgersi di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo di provincia, messi a disposizione dalla stessa amministrazione provinciale. Nelle province con più comuni capoluogo, le elezioni si svolgono, per ragioni di praticità, nel capoluogo che è sede di tribunale, ove si costituisce anche l'ufficio centrale, retto da magistrati.

La data della votazione è fissata con decreto del Ministro dell'interno in una data diversa da quella del turno primaverile di elezioni comunali, in modo da evitare che partecipino alle elezioni i sindaci e i consiglieri in scadenza di mandato. Ed invero, la data stessa deve essere individuata al fine di rendere possibile anche l'opportuna partecipazione dei neo-eletti nel turno primaverile di elezioni comunali; tale turno, com'è noto, si svolge nell'arco temporale compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno, ma sovente trova la sua conclusione — con il perfezionamento del complesso procedimento di proclamazione ufficiale dei risultati e con la successiva convalida degli eletti da parte dei consigli stessi — nel corso del mese di luglio.

Con l'articolo 2, attese la particolarità della consultazione e la necessità che le liste degli elettori vengano compilate a livello provinciale, si prevede che queste ultime siano predisposte dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che dovrà procedere anche alle ammissioni al voto e alle cancellazioni di coloro che, rispettivamente, acquistano o perdono, in virtù di

norme di legge, l'elettorato attivo nei giorni immediatamente precedenti le consultazioni; ciò al fine di rendere le liste degli elettori quanto più aggiornate nel giorno della votazione, « recependo » anche le ultime informative e provvedimenti relativi a dimissioni, surroghe, decadenze, scioglimenti eccetera.

Per agevolare il regolare svolgimento delle operazioni e un sereno afflusso alle urne — tenuto anche conto della semplicità delle modalità di espressione del voto e dell'unicità della scheda — a ciascun ufficio elettorale di sezione sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori.

Inoltre, al fine di risolvere una problematica giuridica non chiarita dall'articolo 23 citato, si stabilisce che possano candidarsi ed essere eletti alle consultazioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali della provincia. Il comma 4 dell'articolo 2 prevede espressamente che tale requisito debba sussistere al momento delle consultazioni e in particolare alla presentazione delle candidature e alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Le liste, collegate a un candidato presidente della provincia, devono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare aumentato di cinque unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere; in tal modo, da un lato si evita che una lista possa avere un numero di candidati inferiore ai seggi a essa eventualmente spettanti, dall'altro si agevolano, nel corso del quinquennio di carica, le possibili surroghe degli eletti.

Al fine di favorire un minimo di presenza nel consiglio di « rappresentanti » del comune capoluogo (quest'ultimo ha in molti casi un numero di « elettori » per le elezioni provinciali che risulta esiguo rispetto all'intero corpo « elettorale », composto in larga parte dagli amministratori dei restanti comuni), si stabilisce che almeno un candidato di ciascuna lista debba ricoprire la carica di sindaco o di consigliere del comune (o dei comuni) capoluogo di provincia.

Per converso, viene fissata, per ciascuna lista, anche una soglia massima di candidati del comune capoluogo, al fine di evitare che il sindaco e i consiglieri di tale comune possano concentrare le proprie candidature in pochissime liste, impedendo, di fatto, la presentazione di liste da parte degli amministratori degli altri comuni della provincia (dovendo esserci in ogni lista, come detto, almeno un rappresentante del capoluogo).

Si rappresenta che non risulta possibile prevedere nelle liste stesse una quota fissa (ad esempio un terzo o una metà) di candidati di sesso diverso, attese sia la possibilità di candidare solo amministratori comunali, sia la circostanza che la disciplina attualmente vigente per le elezioni comunali non prevede l'obbligo di quote di sesso e non garantisce la congrua presenza di entrambi i sessi nel consiglio comunale.

Ciò nonostante, è prevista, nel rispetto del principio di pari opportunità, la necessaria presenza di candidati di entrambi i sessi in ciascuna lista, salvo motivata impossibilità, che deve essere esplicitata dai sottoscrittori con un'apposita dichiarazione, da produrre in sede di presentazione della lista.

Tutte le liste, corredate di un determinato numero di firme di sindaci e di consiglieri comunali (opportunamente modulate in base all'entità delle province: da cinque a dieci nelle province aventi meno di trecento elettori, da dieci a venti nelle province fino a 700.000 abitanti e da venti a trenta nelle province con più di 700.000 abitanti), sono presentate all'ufficio centrale, costituito da tre magistrati, presso il tribunale del capoluogo di provincia.

Il medesimo ufficio centrale presso il tribunale, poi, provvederà anche alla proclamazione ufficiale degli eletti, una volta pervenuti i verbali di scrutinio compilati a livello cartaceo da tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia.

Per ciò che concerne la composizione dei suddetti uffici elettorali di sezione, l'articolo 3 prevede che i presidenti di seggio siano nominati, come negli altri tipi di elezioni, dal Presidente della corte d'ap-

pello all'interno dell'apposito albo previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. Gli scrutatori, in numero pari a quello previsto in occasione delle elezioni politiche e amministrative, sono nominati dalla commissione elettorale comunale del capoluogo di provincia, che è composta, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, oltre che dal sindaco anche da tre consiglieri comunali, di cui uno appartenente alla minoranza. Ciò per garantire, anche per tali elezioni, la massima trasparenza democratica del procedimento di votazione e di scrutinio.

I compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono gli stessi attualmente previsti per le elezioni provinciali, mantenendosi anche lo stesso regime fiscale; in particolare, viene espressamente confermata la non assoggettabilità a ritenute ed imposte dei compensi spettanti ai componenti di seggio, mentre quelli spettanti ai componenti dell'ufficio centrale sono al lordo delle ritenute di legge, come già prevede l'articolo 3 della legge n. 70 del 1980 per l'analogo ufficio che proclama i risultati delle elezioni provinciali.

Ai sensi dell'articolo 4, il voto viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta; tale voto si riporta automaticamente anche al candidato a presidente collegato con tale lista. Non è quindi consentito il cosiddetto « voto disgiunto ». Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome.

Tuttavia, sempre ai suddetti fini di agevolare la presenza nel consiglio di « rappresentanti » del comune capoluogo e, al contempo, di favorire la pari opportunità tra sessi, si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, almeno una debba riguardare un candidato del comune capoluogo di provincia o, in alternativa, che la seconda preferenza debba riguardare un candidato di sesso diverso rispetto a quello cui è destinata la prima preferenza, pena — nel caso mancato rispetto di entrambe le prescrizioni — l'an-

nullamento della seconda preferenza; ciò in analogia con quanto previsto per le « quote rosa » dalla legge elettorale regionale della Campania, normativa che ha superato anche il vaglio di costituzionalità della Consulta.

La normativa proposta comprende, in allegato, i modelli della parte esterna e di quella interna della scheda di votazione, con relativo « nota bene » ai fini della corretta composizione e stampa dei simboli da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo. I modelli sono analoghi a quelli attualmente previsti in caso di consultazioni con voto di lista e preferenze, senza le coalizioni (elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; elezioni politiche nella circoscrizione Estero).

Il sistema di assegnazione dei seggi previsto è quello proporzionale con l'applicazione del metodo d'Hondt, vigente per le consultazioni comunali e finora anche per le provinciali. Non sono previsti né premi di maggioranza, né soglie di sbarramento poiché — in considerazione del numero particolarmente limitato dei consiglieri da eleggere — il sistema prescelto comporta, di fatto, un considerevole « sbarramento » per le liste « minori » e un oggettivo vantaggio per le liste più votate.

Qualora tra gli eletti non sia compreso nessun candidato del capoluogo di provincia, un seggio viene comunque attribuito dall'ufficio centrale ad uno di tali candidati. In tal caso, è proclamato eletto il candidato del capoluogo di provincia che ha riportato la maggiore cifra individuale nell'ambito di una lista che abbia ottenuto almeno un seggio, in luogo del candidato della stessa lista avente la minore cifra individuale utile per l'elezione.

L'articolo 5 stabilisce, poi, che venga eletto presidente della provincia il candidato a tale carica che abbia riportato il maggior numero di voti (che è quello collegato alla lista che ha ottenuto più voti, non essendo ammesso, come già detto, il voto disgiunto). In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio nella seconda domenica successiva al primo turno di votazione.

La vigente normativa non contempla alcuna forma di ineleggibilità o incompatibilità tra le cariche di presidente e consigliere provinciale e di sindaco e consigliere comunale; in detto contesto, l'articolo 6 conferma espressamente tale regime di compatibilità e chiarisce la piena applicabilità, anche in tal caso, del divieto di cumulo degli emolumenti, comunque denominati, previsto in via generale per gli organi appartenenti a diversi livelli di governo dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede opportunamente, inoltre, che le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale permangano a prescindere dal mantenimento anche della carica di sindaco o di consigliere comunale per tutta la durata del relativo quinquennio provinciale di carica; diversamente, infatti, il suddetto consiglio provinciale sarebbe esposto, in modo quasi paradossale, ad un continuo « *turn over* », specie nei casi di mancata conferma dei consiglieri comunali uscenti in occasione di ciascun turno annuale di elezioni amministrative; ciò osterebbe, di fatto, alla necessaria continuità dell'organo.

Per quanto compatibili con le previsioni espressamente dettate per le elezioni provinciali, l'articolo 7 prevede l'applicazione delle norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; il procedimento elettorale si presenta, pertanto, sostanzialmente simile a quello attualmente in vigore per le elezioni amministrative, con la stampa dei manifesti con le liste ammesse e delle schede di votazione a cura delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con la presenza dei rappresentanti di lista a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio (che si svolgono con le consuete modalità, salvo la riduzione dell'orario di votazione) e con le proclamazioni dei risultati ufficiali sempre

demandate, come detto, ad uffici speciali composti da magistrati.

Tutto ciò allo scopo di garantire, seguendo una procedura già ampiamente collaudata, la regolarità del procedimento elettorale anche in tale particolare forma di « elezione di secondo grado ».

Vengono abrogate la legge n. 122 del 1951 e le norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul previgente sistema di elezione dei presidenti e dei consigli provinciali nonché tutte le disposizioni di legge nelle quali si faccia riferimento al sistema di elezione diretta di tali organi. Le elezioni provinciali, per le ragioni già ampiamente esposte, vengono poi « sganciate » dal turno annuale ordinario di elezioni amministrative, modificando testualmente la legge n. 182 del 1991, che ne prevedeva la necessaria contestualità con le elezioni comunali.

Il comma 4 del medesimo articolo 7, oltre alla già citata modifica del numero massimo di consiglieri provinciali, stabilisce che le disposizioni in questione trovano applicazione fin dal rinnovo degli organi provinciali in scadenza nel presente anno 2012, sostituendo anche il comma 20 dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Esso introduce, altresì, l'elezione del presidente della provincia da parte degli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia.

L'articolo 8 contiene, infine, la norma di copertura finanziaria, chiarendo che dalle disposizioni del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul disegno di legge, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 febbraio 2012, è stato acquisito il parere dalla Conferenza unificata, reso il 4 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In tale occasione, come riportato nelle premesse del predetto parere:

le regioni, premesse alcune considerazioni generali sulla riforma delle province e sui contenuti del codice delle autonomie all'esame del Senato della Repubblica, hanno posto l'attenzione, in particolare, sull'auspicato ricorso all'istituto della surroga per gli eletti che in corso di mandato perdono la condizione originaria di eleggibilità, nonché sulle modalità di elezione del presidente della provincia eletto dai « grandi elettori » e non più, come previsto dall'articolo 23, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dal consiglio provinciale nel suo ambito;

L'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'evidenziare che non si è in presenza di un provvedimento mosso da una riduzione dei costi o da una maggiore efficienza del sistema pubblico, ha espresso parere negativo evidenziando, in particolare, talune criticità che il provvedimento potrebbe provocare quali l'appesantimento del ruolo dei partiti politici il difetto di rappresentanza e la possibile instabilità degli organi di governo, nonché la mancanza di una posizione di terzietà necessaria per poter risolvere conflitti nei territori di area vasta;

L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni, tra cui la proposta di limitare il diritto di elettorato passivo ai soli sindaci, di prevedere la surroga in caso di perdita delle condizioni di eleggibilità almeno per i consiglieri provinciali e di prevedere un premio di maggioranza.

Il testo del disegno di legge, valutate le proposte delle regioni e degli enti locali formulate in sede di parere della Conferenza unificata, non è stato modificato rispetto a quello approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

A) Contenuto della normativa.

L'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che il consiglio provinciale e il presidente della provincia vengano eletti non più dai cittadini aventi diritto al voto, ma dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia.

La normativa proposta, in attuazione della citata disposizione, disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale, di « secondo grado », da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali, disciplinando anche le contestuali modalità di elezione del presidente della provincia.

Lo svolgimento della consultazione avviene in uno o più uffici elettorali di sezione, cui sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori, presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo messo a disposizione dalla provincia.

Gli uffici elettorali di sezione hanno la stessa composizione prevista dalla normativa vigente per le elezioni amministrative (un presidente, quattro scrutatori e un segretario) e ai relativi componenti vengono corrisposti compensi nella stessa misura fissata per tali consultazioni.

Le spese inerenti allo svolgimento delle elezioni sono poste a carico della provincia, con esclusione di quelle previste dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, che rimangono a carico dello Stato. Tali ultime spese, in particolare, riguardano quelle per il funzionamento degli uffici statali interessati alle elezioni e per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Considerata la particolarità di queste elezioni, è stata prevista la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, che pone a carico dello Stato, anche in caso di elezioni amministrative, le maggiori spese derivanti dalla previsione del secondo giorno di votazione e dell'obbligo di installazione di quattro cabine elettorali, di cui una per i disabili.

La cura degli adempimenti elettorali è posta a carico del comune capoluogo, sia in considerazione della consolidata esperienza dei comuni in materia e della disponibilità in capo agli stessi delle attrezzature necessarie (ad esempio materiale per l'allestimento dei seggi), sia in considerazione delle presumibili difficoltà organizzative della provincia che, per effetto delle disposizioni di cui al citato articolo 23, commi 16 e seguenti, non dovrebbe più disporre di risorse umane, finanziarie e strumentali, salvo quelle per il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi.

Le spese sono anticipate dal comune capoluogo e rimborsate dalla provincia dietro presentazione di un documentato rendiconto.

La stima delle spese complessivamente inerenti lo svolgimento delle elezioni di cui trattasi, sia quelle a carico delle province che quelle a carico dello Stato, risulta estremamente ridimensionata rispetto a quella sostenuta dagli stessi enti locali e dallo Stato sulla base del previgente sistema elettorale. Ciò in considerazione della natura delle elezioni « di secondo grado » e della conseguente estrema riduzione del corpo elettorale interessato, nonché della semplificazione del procedimento elettorale previsto.

Dalla proposta normativa non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma un risparmio di spesa, sia per lo Stato che per le province, in linea con gli obiettivi sottesi alla normativa di cui il presente disegno di legge costituisce attuazione.

B) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse da utilizzare a copertura e relative fonti.

Le spese a carico dello Stato, comunque connesse allo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale, in misura estremamente ridotta rispetto a quelle sostenute in base alla previgente normativa, fanno carico al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione « Fondi da ripartire » del programma « Fondi da assegnare ».

La stima delle spese complessivamente inerenti allo svolgimento delle consultazioni, sia quelle a carico dell'ente locale che quelle a carico dello Stato, si riferisce alle province delle regioni a statuto ordinario.

Per la quantificazione del numero degli uffici elettorali di sezione, si è fatto riferimento alla composizione dei consigli comunali come risultanti, a regime, dall'applicazione delle riduzioni degli stessi previste dall'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché al numero di elettori di norma previsto per ciascun ufficio elettorale di sezione (almeno 700).

Sulla base di tali elementi, sono, quindi, previsti, su un corpo elettorale stimato in 64.029 elettori (consiglieri comunali e sindaci), circa 130 uffici elettorali di sezione, a fronte di 38.226.296 elettori ripartiti in 51.880 sezioni elettorali sulla base del previgente sistema elettorale.

Il costo di ciascun ufficio elettorale di sezione, calcolato sulla base della composizione degli stessi (un presidente, quattro scrutatori e un segretario) e dei compensi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 marzo 1980, n. 70, risulta di 750 euro. La spesa complessiva stimata per i compensi da corrispondere ai componenti dei predetti uffici ammonta quindi a circa 97.500 euro.

Le altre spese per l'organizzazione tecnica delle consultazioni, da anticipare da parte del comune capoluogo, riferite all'eventuale lavoro straordinario del personale comunale, all'allestimento dei seggi elet-

torali e a quanto altro necessario, possono essere quantificate in circa 350.000 euro per tutte le province delle regioni a statuto ordinario.

Le predette spese, per un importo complessivo stimato di circa 447.500 euro, sono tutte a carico delle province.

A tali spese vanno aggiunte quelle poste — come in occasione di tutte le elezioni amministrative — a carico dello Stato, riguardanti il funzionamento dei propri uffici interessati (prefetture-uffici territoriali del Governo, tribunali ed eventuale servizio di ordine pubblico) nonché la fornitura delle schede elettorali, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e del materiale per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

Tali spese, tenendo conto del limite massimo di spesa fissato annualmente per le elezioni amministrative delle percentuali di riparto del fondo fra i vari Ministeri interessati (dell'economia e delle finanze, dell'interno, e della giustizia), possono essere quantificate in via di larga massima in circa 2.000 euro a sezione, per una spesa complessiva stimata di circa 260.000 euro per tutte le province delle regioni a statuto ordinario.

Nel seguente prospetto si riportano le spese stimate per l'attuazione delle elezioni di cui alla normativa proposta e quelle previste in attuazione del previgente sistema elettorale, sempre riferite alle province delle regioni a statuto ordinario, al fine di evidenziare i conseguenti previsti risparmi di spesa.

Tipologia spese	Spesa presunta per le elezioni provinciali ai sensi della previgente normativa (n. 86 province, n. 51.880 sezioni)			Spesa presunta per le elezioni provinciali ai sensi della normativa proposta (n. 86 province, n. 130 sezioni)		
	Totale spesa	A carico Stato	A carico Provincia	Totale spesa	A carico Stato	A carico Provincia
Onorari componenti seggi	51.885.000	10.377.000	41.508.000	97.500		97.500
Onorari componenti seggi speciali	508.800	100.800	408.000			
Rimborso spese presidenti seggi	1.349.400	501.700	847.700			
Spese anticipate dai comuni per organizzare consultazioni	160.000.000	2.500.000	157.500.000	350.000		350.000
Agevolazioni viaggio elettori	1.200.000	1.200.000				
Altre spese a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 136 del 1976	103.760.000	103.760.000		260.000	260.000	
Totale	318.703.200	118.439.500	200.263.700	707.500	260.000	447.500

Risparmio presunto a carico dello Stato: 118.179.500 euro

Risparmio presunto a carico delle province: 199.816.200 euro

Naturalmente, sia le spese presunte per lo svolgimento delle elezioni provinciali secondo il previgente sistema elettorale, che quelle stimate in attuazione della normativa proposta e i conseguenti risparmi di spesa si riferiscono al rinnovo complessivo degli organi di tutte le province, che, com'è noto, invece, avviene in maniera scaglionata nel corso del quinquennio, nonché allo svolgimento di elezioni singole, mentre finora le elezioni provinciali sono state sempre abbinate con altre elezioni (amministrative, politiche o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) e quindi hanno fruito dell'abbattimento di alcuni costi, ripartiti tra più soggetti.

C) Metodologia di calcolo utilizzata ovvero modalità di valutazione adottate.

Si rimanda al precedente punto.

D) Importi annuali per le spese correnti e le minori entrate fino alla completa attuazione delle norme ovvero indicazione degli importi annuali del presunto importo a regime in caso di oneri permanenti.

Come detto sopra, l'importo presunto a carico dello Stato è stimato in complessivi 260.000 euro per il rinnovo dei consigli di tutte le province delle regioni a statuto ordinario. La spesa annuale si verificherà solo per gli anni nei quali si svolgeranno le elezioni e il relativo importo sarà determinato in ragione del numero di province interessate al rinnovo.

E) Importi annuali e importo complessivo.

Si rimanda al precedente punto.

F) Contributi pluriennali.

Non si tratta di contributi pluriennali ma, come detto sopra, di spesa eventuale e variabile in ragione del numero di enti interessati al rinnovo.

G) Natura autorizzatoria di spesa: limite massimo di spesa ovvero onere valutato.

La spesa a carico dello Stato, di importo valutato ed estremamente esiguo, fa carico al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, annualmente previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e rientra nel limite massimo di spesa determinato con il decreto interministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

H) Dati, parametri e metodologie utilizzati per valutare gli effetti del provvedimento sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto.

Dal provvedimento proposto non derivano maggiori oneri aventi effetto sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto. Al contrario, si verifica una riduzione degli oneri derivanti dal previgente sistema elettorale. Pertanto, non si compila il prospetto riepilogativo.

Clausola di neutralità finanziaria.

Gli oneri derivanti dal provvedimento proposto, per la modesta parte posta a carico dello Stato, da imputare sul predetto Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono finanziati con risorse disponibili a legislazione vigente. Invero, il presente provvedimento comporta complessivamente una minore spesa sia a carico delle province che a carico dello Stato rispetto a quella derivante dal previgente sistema elettorale, come evidenziato nel prospetto sopra riportato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Le ragioni del presente disegno di legge vanno individuate nelle previsioni normative di cui all'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominato « decreto-legge n. 201 del 2011 ».

Tali norme, nel ridefinire le funzioni e gli organi di governo della provincia, stabiliscono una riduzione del numero dei consiglieri provinciali, rinviando al legislatore statale le modalità di elezione indiretta sia del consiglio che del presidente.

Il disegno di legge prevede, pertanto, un nuovo sistema di elezione del consiglio di « secondo grado », che vede nella qualità di elettori e di soggetti candidabili i sindaci e i consiglieri dei comuni ricadenti nella provincia. Sistema che può essere definito di tipo proporzionale, fra liste concorrenti, senza la previsione di soglie di sbarramento e di premi di maggioranza.

Viene eletto presidente il candidato a tale carica collegato con la lista che ottiene più voti.

L'intervento legislativo si pone in linea con il programma di Governo e, in particolare, con l'obiettivo di riordino delle province.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo è finalizzato a sostituire integralmente il sistema di elezione finora utilizzato per l'elezione del presidente e del consiglio provinciale.

In particolare, le disposizioni che hanno regolato le elezioni provinciali, dopo l'introduzione dei meccanismi di elezione diretta degli organi di governo degli enti locali previsti dalla legge n. 81 del 1993, si rinvergono, principalmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (in cui erano state trasposte del disposizioni della citata legge n. 81 del 1993) e nella legge 8 marzo 1951, n. 122.

Il sistema per le elezioni provinciali, adottato dopo la riforma del 1993, si è connotato, sinteticamente, per le seguenti caratteristiche:

elezioni a suffragio diretto del presidente della provincia svolte contestualmente a quelle per il consiglio;

elezione del presidente della provincia al primo turno in caso di ottenimento del 50 per cento +1 dei voti validi. Ballottaggio tra i

due candidati più votati nel caso in cui nessuno avesse raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi;

ammissione delle liste che avessero ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi al riparto dei seggi, attuato con metodo proporzionale;

individuazione dei consiglieri eletti sulla base di risultati individuali ottenuti dai candidati nell'ambito di collegi di tipo uninominale;

assegnazione del 60 per cento dei seggi in consiglio al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al presidente risultato eletto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge interviene sul vigente sistema di elezione provinciale, sostituendolo integralmente.

Si prevede l'introduzione di nuove modalità di elezione, di secondo livello.

Si delinea, infatti, un sistema di elezione del consiglio provinciale di tipo proporzionale, fra liste concorrenti, senza la previsione di soglie di sbarramento e di premi di maggioranza.

In tale competizione elettorale, sia gli aventi diritto al voto che i candidati devono ricoprire la carica di sindaco o di consigliere di un comune ricadente nel territorio della provincia.

Nelle liste, necessariamente collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia, devono essere compresi, salvo casi di motivata impossibilità, candidati di entrambi i sessi e vengono altresì previsti meccanismi (nella composizione delle liste, nelle modalità di espressione delle preferenze e nell'attribuzione dei seggi) per garantire la presenza nel consiglio provinciale di almeno un rappresentante del comune capoluogo.

È eletto presidente della provincia il candidato a tale carica collegato con la lista che ha ottenuto più voti.

Nel disegnare il nuovo sistema elettorale si procede, conseguentemente, all'abrogazione del vigente quadro normativo di riferimento: la legge 8 marzo 1951, n. 122, gli articoli 37, comma 2, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e tutte le disposizioni di legge nelle quali si fa riferimento al sistema di elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è compatibile con i principi costituzionali ed in particolare con l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva statale la legislazione elettorale delle province, oltre che dei comuni e delle città metropolitane.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento è funzionale alla realizzazione della riforma delle province, recata dall'articolo 23, commi da 14 a 20, del decreto-legge n. 201 del 2011.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nel corso della corrente legislatura risultano presentati diversi progetti di legge che recano modifiche di tipo ordinamentale e sul sistema di elezione degli organi delle province. Si segnalano gli atti Camera n. 516, n. 1111, n. 3742, n. 4008 e n. 4519 e gli atti Senato n. 1494 e n. 1807.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Risultano presentati due ricorsi alla Corte costituzionale, per iniziativa della regione Piemonte e della regione Lombardia, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi da 14 a 21, del decreto-legge n. 201 del 2011, per la violazione degli articoli 5, 114, 117, secondo comma, lettera p), 118 e 119 della Costituzione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso a tale tecnica limitatamente alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo abroga in maniera espressa la preesistente disciplina elettorale.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.*

Non sono previsti provvedimenti attuativi discendenti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio costituisce attuazione di specifica previsione normativa di cui all'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito « decreto-legge n. 201 del 2011 ».

Tali norme stabiliscono il principio di elezioni di secondo livello per gli organi di governo della provincia, rinviando per le modalità del sistema di elezione alla legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2012.

L'intervento legislativo è finalizzato a sostituire il vigente sistema elettorale provinciale, basato sul modello di elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale introdotto con la legge 25 marzo 1993, n. 81.

Queste ultime norme hanno poi trovato collocazione nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ulteriori disposizioni, connesse principalmente al procedimento elettorale in senso stretto (norme sui collegi, sulla costituzione e sul funzionamento degli uffici elettorali, sulla presentazione delle candidature) sono, poi, rinvenibili nella legge 8 marzo 1951, n. 122.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio non muove dalla constatazione di criticità della legislazione elettorale previgente ma è strettamente funzionale al processo di riforma dell'ente territoriale provincia, avviato con l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio è volto ad introdurre, in attuazione della specifica previsione di legge, un modello elettorale di « secondo grado » per le province, in coerenza con le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni loro riservate dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

La legge elettorale provinciale, che l'intervento regolatorio intende modificare, si caratterizzava per le seguenti caratteristiche: elezione a suffragio universale e diretto del presidente e, contestualmente, del consiglio provinciale; ballottaggio tra i candidati a presidente che non avessero ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno; elezione dei consiglieri in collegi uninominali non maggioritari; necessità di collegamento tra il candidato presidente ed almeno uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale; attribuzione di un premio di maggioranza al presidente eletto.

Con l'intervento regolatorio, quindi, nel consentire l'avvio del processo di riforma del sistema delle autonomie, e in particolare dell'ente provincia, si intende raggiungere i seguenti obiettivi:

risparmi di rilevante entità sotto il profilo della spesa complessiva con un quasi totale azzeramento dei costi (da circa 318 milioni di euro a soli 707.000 euro);

semplificazione delle procedure di elezione degli organi di governo della provincia;

mantenimento dei livelli di stabilità e di governabilità;

capacità di assicurare la rappresentanza equilibrata delle diverse comunità territoriali.

Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno forniti dal raffronto con la situazione e con i dati emersi nel periodo temporale precedente all'introduzione del nuovo sistema elettorale.

E) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Le disposizioni hanno come destinatari diretti l'ente territoriale provincia, i sindaci e i consiglieri dei comuni ricadenti nel territorio provinciale. I sindaci e i consiglieri comunali costituiscono il corpo elettorale e sono, al tempo stesso, gli unici soggetti candidabili e, quindi, in possesso del diritto di elettorato passivo.

Sono, altresì, soggetti attivi dell'intervento regolatorio, l'amministrazione del comune capoluogo di provincia, le prefetture — uffici territoriali del Governo e i tribunali del capoluogo della provincia.

SEZIONE II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

L'intervento regolatorio è frutto di approfondite procedure di consultazione che hanno visto il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali — amministrazioni centrali, province e comuni — interessati al nuovo sistema di elezione provinciale di secondo livello.

SEZIONE III. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO.

L'intervento regolatorio costituisce attuazione dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Le norme proposte, in quanto attuative di specifiche disposizioni di legge, rappresentano, quindi, un intervento « necessitato ».

Nel merito, il mancato intervento regolatorio impedirebbe la realizzazione di un meccanismo di elezione di secondo grado per la provincia.

SEZIONE IV. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE.

Le soluzioni proposte rappresentano attuazione tecnica di quanto già sostanzialmente definito dall'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Quanto al merito, è stato anche valutato un modello elettorale alternativo, caratterizzato dall'elezione del presidente della provincia effettuata dal consiglio provinciale neo-eletto, che si poneva in linea con quanto previsto dall'articolo 23, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

SEZIONE V. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il sistema prescelto è conseguente alla scelta legislativa, operata con lo stesso intervento regolatorio, di prevedere contestualmente l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, così da garantire all'organo apicale, pur in un sistema di elezione di secondo grado, una diretta promanazione dallo « speciale » corpo elettorale costituito dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

Il metodo applicato per la misurazione degli effetti che il nuovo intervento regolatorio avrebbe determinato è stato definito sulla base comparativa con sistemi già vigenti per altre tipologie elettive, recependo alcune soluzioni già sperimentate nei loro effetti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

Viceversa, il vantaggio atteso è quello predisporre un modello elettorale specifico per avviare, in piena coerenza con il programma di Governo, il processo di riforma degli enti territoriali provinciali.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari. La Direzione centrale dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno provvederà all'elaborazione del materiale informativo e delle pubblicazioni recanti istruzioni sul procedimento elettorale.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

La comparazione con l'opzione alternativa ha fatto emergere che la soluzione prescelta offre, pur nel meccanismo di elezione indiretta o di secondo livello, un più stretto legame tra gli eletti, e in particolare del presidente della provincia, con il corpo elettorale. Ciò poiché il presidente della provincia risulterà eletto direttamente da tutti i sindaci e i consiglieri comunali e non, come nell'ipotesi alternativa, dai soli consiglieri provinciali eletti.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione dell'intervento regolatorio, che avendo come destinatari enti ed organismi già operanti, non provoca un maggior impatto amministrativo. Il modello di elezioni di secondo grado determina, piuttosto, un significativo abbattimento dell'impatto amministrativo e, più in generale, dell'impegno finanziario.

SEZIONE VI. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ.

L'intervento regolatorio non ha incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro dell'interno, i prefetti, i tribunali dei capoluoghi di provincia, le province ed i comuni.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste altre forme di pubblicità salvo quelle previste per legge.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio non prevede nuove forme di controllo e di monitoraggio che, pertanto, verranno effettuate con le modalità e con gli organismi già esistenti ed operanti a tal fine, senza determinare ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR).

L'analisi delle tornate elettorali successive all'entrata in vigore della nuova disciplina e il monitoraggio del funzionamento degli enti rinnovati consentirà al Ministero dell'interno di predisporre, a cadenza biennale, la prescritta VIR nella quale potranno essere valutati i seguenti aspetti: effettiva riduzione della spesa; concreta semplificazione delle procedure di elezione degli organi di governo della provincia; mantenimento dei livelli di stabilità e di governabilità; capacità di assicurare la rappresentanza equilibrata delle diverse comunità territoriali.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge recante: "Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".
Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 44 / C U del 4 aprile 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 4 aprile 2012:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO l'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", il quale prevede che, con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 2012, vengano stabilite le nuove modalità di elezione "indiretta" (esclusivamente da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali) del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali;

VISTO il disegno di legge recante: "Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 1976/DAGL/051818/10.3.1 del 1° marzo 2012, e diramato alle Regioni ed agli Enti locali, con nota prot. n. 1143 del 2 marzo 2012, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

VISTA la nota n. 1182 del 7 marzo 2012 con la quale è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per l'esame del provvedimento;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta formulata dall'ANCI e dall'UPI, motivata dalla necessità di approfondimenti istruttori sul provvedimento medesimo, detta riunione non ha avuto luogo;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 15 marzo 2012 di questa Conferenza, è stato rinviato per consentirne l'esame in sede di Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per il rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica che, quindi, è stata convocata per il giorno 22 marzo 2012;





CONSIDERATO che, nel corso della riunione della Commissione speciale paritetica mista, i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno illustrato alcune criticità derivanti dall'impianto del provvedimento, riservandosi di trasmettere puntuali proposte emendative che il Governo si è impegnato a valutare;

CONSIDERATO che, in quella sede, i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento, approvato il 29 febbraio 2012 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, concernente, in particolare, il testo del Codice delle Autonomie all'esame del Senato (A.S. 2259);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno consegnato un documento (allegato A) contenente considerazioni generali sulla riforma delle Province e osservazioni in merito al provvedimento in esame, anche in relazione ai contenuti del Codice delle Autonomie all'esame del Senato;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole con le osservazioni contenute in un documento (allegato B), chiedendo che siano prese in considerazione dal Governo;
- l'UPI, nell'evidenziare che non si è in presenza di un provvedimento mosso da una riduzione di costi o da una maggiore efficienza del sistema pubblico, ha espresso parere negativo con le osservazioni contenute in un documento (allegato C); inoltre, ha evidenziato talune criticità che l'impianto del provvedimento potrebbe provocare quali l'appesantimento del ruolo dei partiti, il difetto di rappresentanza e la possibile instabilità degli organi provinciali, nonché la mancanza di una posizione di terzietà necessaria per potere risolvere i conflitti nei territori di area vasta;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, riservandosi di valutarle;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti A, B e C che costituiscono parte integrante del presente atto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", trasmesso, con nota n. 1976/DAGL/051818/10.3.1 del 1° marzo 2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL4. APR. 2012.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/46/CI/CI

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 23, COMMI 16 E 17, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Considerazioni generali sulla Riforma delle Province

Semplificare l'amministrazione, renderla più efficiente, rispondere ai bisogni delle comunità locali: questi obiettivi possono essere realizzati solo con una forte collaborazione tra Stato e Regioni. Solo facendo leva su questa collaborazione istituzionale si possono sciogliere i nodi che sembrano oggi più aggrovigliati.

La riforma delle Province è uno di questi nodi, certamente quello più importante e aperto a sviluppi di estrema rilevanza per il futuro dell'amministrazione locale. Non a caso, sia tra le Regioni (otto delle quali hanno promosso ricorso alla Corte Costituzionale sull'articolo 23 del dl 201/2011) sia in Parlamento sia nell'opinione pubblica si manifestano orientamenti diversificati. Il rischio è che la complessità delle questioni determini una ulteriore complessa stratificazione di norme, che si succedono nel tempo senza raggiungere mai gli obiettivi condivisi e impegnando le istituzioni in conflitti quasi irrisolvibili.

Successivamente all'approvazione, si è, difatti, sviluppato in Parlamento un dibattito su una eventuale modifica della norma rispetto alla definizione delle funzioni del nuovo ente Provincia, sul quale il Governo, sinora, non ha preso una posizione ufficiale e sul quale continua a mancare il coinvolgimento delle Regioni. Da quel che si apprende, stanno maturando, al di fuori dei canali istituzionali, ipotesi tese a modificare la Riforma riattribuendo alle Province alcune funzioni fondamentali nel Codice delle Autonomie (A.S. 2259).

Questa modalità di intervento che già si inserisce in un quadro normativo denso di contraddizioni e sovrapposizioni non può far altro che partorire un modello ben lontano da quell'ordinato riassetto che il Paese richiede. Si pensi, ad esempio, al sistema delle risorse idriche e a quello del trasporto pubblico locale che alcune regioni hanno già organizzato o stanno riorganizzando in ambiti e bacini ottimali che superano l'ambito provinciale, rischiando in questo modo di vanificare il riassetto di questi settori già avviato a compimento; al sistema di protezione civile, che in qualche regione è organizzato con agenzie di livello regionale oppure alla tematica ambientale.

Il nodo può essere sciolto positivamente ed efficacemente solo in una prospettiva di riforma costituzionale, nella quale sia affidata alle Regioni la disciplina e l'organizzazione delle

istituzioni responsabili delle politiche pubbliche di ambito sovracomunale o di area vasta, come le Province, le Città metropolitane, gli enti associativi di Comuni, per tutto ciò che le Regioni stesse e i Comuni possono svolgere più efficacemente e con ottimale utilizzo di risorse a questo livello.

Semplicità, efficienza, capacità di intervento sui bisogni delle comunità locali richiedono infatti risposte diverse a seconda delle diverse realtà regionali, seppure dentro una visione unitaria di principi e regole fondamentali stabiliti e condivisi a livello nazionale. Il passo da fare non è molto grande, poiché già oggi alle Regioni spetta di decidere sulle circoscrizioni comunali (fusioni, incorporazioni, ecc.) e di dettare regole per l'esercizio associato di funzioni dei comuni; ma è un passo grande dal punto di vista sostanziale. Può aprire una stagione intensa e produttiva di risultati importanti per migliorare la qualità della spesa pubblica, per garantire livelli elevati di prestazioni ai cittadini, per rafforzare le politiche pubbliche per lo sviluppo.

In questo contesto, le soluzioni che si stanno predisponendo sulla riforma delle Province devono essere viste come soluzioni transitorie, volte a favorire e ad accelerare un processo di riordino che non può che avere come sbocco quello, più generale, che si è richiamato.

In coerenza con questa impostazione, si propone che:

- a) ogni eventuale modifica dell'articolo 23 del decreto-legge 201/2011, che vada nel senso di individuare funzioni operative delle province, sia concepita come soluzione-ponte;
- b) la cd. Carta delle autonomie non intervenga sulle funzioni fondamentali (di settore) delle province, poiché questa individuazione porta ad un irrigidimento del sistema e lo rende difficilmente permeabile al riordino; è sufficiente, invece, che la legge richiami il fatto che le province esercitano le funzioni loro conferite dallo Stato e dalle Regioni (e quelle connesse esercitate di propria iniziativa ai sensi del TUEL); le regole del federalismo fiscale previste per le province siano rese flessibili in funzione del riordino;
- c) si stabilisca, con norma generale, che le Regioni possono intervenire per una diversa allocazione delle funzioni, esercitate dalle province anche ai sensi della legislazione statale, previa intesa Governo-Regione interessata;
- d) si stabiliscano norme che rendano neutrale, ai fini del patto di stabilità e della spesa del personale, l'esercizio di funzioni da parte del soggetto subentrante;
- e) sia la Regione a poter disporre, con la legislazione di riordino, oltre che sul subentro nelle funzioni delle province, anche sulla successione dei rapporti, dei beni mobili e immobili, stabilendone l'assegnazione anche per la parte relativa al personale all'ente che subentrerà nelle funzioni già esercitate dalle Province. Con riguardo al personale sarà necessario ed opportuno concordare con lo Stato le specifiche norme per la garanzia dei livelli occupazionali e del trattamento economico in essere.

In questo modo la riforma delle Province sarebbe messa sulla giusta strada, più conforme a Costituzione, e potrebbe operare immediatamente. Non c'è bisogno di alcun termine di legge per obbligare le Regioni al riordino. Un termine (congruo) invece potrebbe essere stabilito perché le Regioni possano utilizzare le norme della legge che facilitano il riordino.

Una norma di rango costituzionale potrebbe infine sancire in via definitiva il riordino istituzionale, conferendo alle Regioni ogni ulteriore potestà normativa, nell'ambito dei



principi stabiliti dalla norma stessa, per il riassetto conclusivo dell'amministrazione locale, compresa la facoltà di istituire le città metropolitane.

Osservazioni sullo schema di ddl elettorale

Le osservazioni di seguito riportate sono state elaborate tenendo conto delle attuali disposizioni in tema di riordino delle Province ed in particolare dell'art. 23 del D.L. 201 del 2011, fermi restando gli effetti dei ricorsi alla Corte Costituzionale proposti da otto Regioni.

Come già richiamato nella premessa, è necessario, ai fini del parere da rendere, conoscere con esattezza quali saranno le nuove funzioni che Governo e Parlamento intendono assegnare alle nuove Province. In pratica, se queste rimarranno quelle dell'articolo 23 del DL 201, limitate al solo coordinamento del territorio, o se invece, come si sta dibattendo in sede di Comitato ristretto della Commissione Affari costituzionali del Senato sull'AS 2259 (Carta delle Autonomie), saranno più ampie e quasi in linea con quelle attualmente previste dall'articolo 21 della Legge 42 del 2009. E' evidente, infatti, che le scelte sul sistema elettorale e sulla forma di governo della nuova Provincia dovranno andare di pari passo con le funzioni che al nuovo ente saranno assegnate.

L'intervento legislativo in esame, volto ad introdurre un modello elettorale di secondo grado basato su di un sistema proporzionale fra liste concorrenti senza soglie di sbarramento e premi di maggioranza, nell'attuare le precitate disposizioni normative, apporta all' articolo 23 le seguenti modifiche:

- rispetto alla precedente previsione di un numero massimo di dieci componenti il Consiglio provinciale, si prevede l'aumento del numero dei consiglieri proporzionalmente al numero degli abitanti della province, distinte in tre categorie;
- si precisa, con riferimento all'elettorato passivo, che possono candidarsi alle consultazioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali della rispettiva provincia; tale requisito deve sussistere al momento delle consultazioni e fino alla proclamazione ufficiale degli eletti;
- rispetto alla precedente previsione di elezione del Presidente della Provincia in seno al Consiglio, si prevede che lo stesso, al pari dei consiglieri, sia eletto contestualmente dallo "speciale" corpo elettorale, costituito dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni di ciascuna Provincia.

In via preliminare, rispetto all'impianto normativo complessivo, si evidenzia che un intervento di riforma del sistema elettorale avrebbe dovuto più opportunamente essere preceduto dalla definizione di un quadro certo e compiuto delle generalizzate "funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei Comuni" imputate dal succitato articolo 23, comma 14 all'ente Provincia ed essere inserito in un disegno più ampio ed organico di revisione degli assetti istituzionali e di disciplina dei nuovi organi provinciali, in considerazione della trasformazione della Provincia da ente con *governance* di area vasta ad elezione diretta, ad ente intermedio, emanazione dei Comuni e privo di competenze gestionali.



Ciò premesso, in merito alle singole disposizioni legislative di disciplina del nuovo procedimento elettorale, la cui formulazione suscita sotto il profilo della tecnica redazionale qualche dubbio interpretativo, si rileva quanto segue:

Art. 2 comma 4: nelle ipotesi del venir meno delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri provinciali andrebbe opportunamente previsto il ricorso all'istituto della *surroga*, con il subentro del primo candidato non eletto della medesima lista;

Art. 2 comma 5: non risulta chiara la formulazione dell'articolo anche messa in relazione con l'art. 37 del TUEL. Tale disposizione, infatti, prevede che, nella determinazione del numero dei componenti del consiglio provinciale, sia preso, quale parametro di riferimento, la popolazione residente. Il testo in discussione invece, nel prevedere l'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e il numero delle firme necessarie, fa dapprima riferimento al numero degli elettori (lettera a) e successivamente alla popolazione residente nel territorio (lettere b e c);

Art. 2 comma 6: il provvedimento disciplina, nella formulazione proposta, l'elezione diretta del Consiglio e del Presidente della Provincia. Tale previsione risulta non in linea con quanto statuito dall'art. 23 comma 17 d.l. 201/2011 il quale prevede che il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità di elezione stabilite con legge dello Stato entro il 31.12.2012. La norma infatti oggi chiaramente prevede che ogni lista ha il suo candidato presidente (art. 4 comma 2 primo periodo).

E' chiaro che il provvedimento in esame disegna un meccanismo di elezioni di secondo grado in forza del quale possono essere eletti solo coloro che ricoprono già la carica di Sindaco e di Consigliere Comunale. Sembra esservi un conflitto fra le norme. In particolare fra l'art. 68 del TUEL e l'art. 6 comma 2. In primis risulterebbero sistematicamente violate le disposizioni contenute all'art. 68 TUEL (Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità — *co. 1 La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.*). Senza considerare i risvolti, anche pratici, della decadenza del Presidente che comporterebbe comunque lo scioglimento del anticipato del Consiglio. D'altra parte l'art. 7 del DDL in esame non include fra le norme abrogate l'art. 68 TUEL il quale è da considerarsi vigente ed in contrasto con la previsione dell'art. 6 comma 2 a norma del quale il Presidente e i Consiglieri Provinciali restano in carica anche in caso di perdita della carica di Sindaco o Consigliere Comunale.

Va sottolineato però che appare del tutto incoerente con questa scelta prevedere, come stabilisce invece l'art. 6 comma 2, che il Presidente ed i consiglieri provinciali rimangono in carica anche in caso di perdita della carica di sindaco o di consigliere comunale. Appare evidente in tal caso che, almeno per il Presidente, occorre preservare un meccanismo di "corrispondenza tra le cariche" in base al quale la perdita delle condizioni di eleggibilità a presidente della Provincia determini la decadenza dalla carica. Nel caso, invece, dei consiglieri provinciali, si potrebbe prevedere, come già anticipato, che in caso di perdita delle condizioni di eleggibilità si proceda, ove possibile, alla surroga. Ancora, appare opportuno prevedere espressamente la figura del vice Presidente per tutte le ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente, oltrechè per il caso di cessazione dalla carica per la gestione transitoria in attesa della nuova nomina.

Art. 4 comma 2: sarebbe opportuno chiarire il contenuto del disposto dell'art. 2 comma 4. Risulta di difficile comprensione il senso logico della congiunzione "ovvero" nell'ultimo periodo; ma anche



a voler attribuire alla disposizione in cui è inserita, il significato di prevedere l'annullamento della seconda preferenza qualora questa non sia a favore di un candidato del Comune capoluogo e non sia una donna, la stessa risulta poco incisiva e di scarsa effettività nel garantire il rispetto delle c.d. quote rosa. Nella sostanza, viene previsto a favore della rappresentanza femminile l'annullamento della seconda preferenza soltanto qualora la stessa non sia espressa a favore di un rappresentante del comune capoluogo.

Roma, 4 aprile 2012





CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 4 APR. 2012



**CONFERENZA UNIFICATA
4 aprile 2012**

Punto 1) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "MODALITA' DI ELEZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, A NORMA
DELL'ARTICOLO 23, COMMI 16 E 17, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011,
N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214"**

**OSSERVAZIONI DI CUI SI CHIEDE DI TENER CONTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE AI FINI DELLA PROSSIMA APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA
DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.**

1. REQUISITO ELETTORATO PASSIVO

Il testo prevede l'accesso all'elettorato passivo per sindaci e consiglieri comunali. La richiesta dell'ANCI è di circoscrivere **ai soli sindaci**.

2. GARANTIRE PERMANENZA REQUISITO PASSIVO PER GLI ELETTI

Il testo prevede che il requisito deve sussistere solo al momento dell'elezione e che l'eletto rimane in carico anche se perde il requisito. Sarebbe opportuno, proprio per le caratteristiche peculiari del sistema elettorale di secondo grado, prevedere la decadenza all'atto della perdita del requisito passivo con il subentrare del primo dei non eletti. Si può stabilire tale regola con esclusione per il solo presidente della provincia, al fine di garantire la continuità del mandato dell'ente.

3. PREMIO DI MAGGIORANZA

Il sistema proposto presenta rischi di ingovernabilità. A tal fine, ANCI propone il premio di maggioranza.

4. EVITARE PROLIFERAZIONE LISTE

ANCI chiede di innalzare il numero di firme prescritto per la presentazione delle liste, per evitare eccessiva frammentazione, anche considerato numero ristretto di componenti da eleggere, e fenomeno liste civiche assai presente nei territori provinciali con molti comuni.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL4 APR. 2012.....



Parere

Sullo schema di

“Disegno di legge recante modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia a norma dell’articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”

*Conferenza unificata
Roma, 4 aprile 2012*

Premessa

Lo schema di disegno di legge in oggetto attua le disposizioni dei commi 16 e 17 dell'art. 23 del decreto legge 201/11 come convertito dalla legge 214/11, in materia di sistema elettorale e organi di governo delle Province.

Il sistema elettorale rappresenta il cuore del legame tra le istituzioni territoriali e le loro comunità. Nel nostro sistema costituzionale le leggi elettorali sono rimesse alla legislazione ordinaria ai fine di consentire la possibilità di adeguamenti nel tempo che tengano conto dell'evoluzione democratica del Paese. Ma è un dato certo che la democrazia locale è l'espressione, la più alta, dell'autonomia dell'ente che è stata riconosciuta a più riprese dalla Costituzione e dalla Carta europea delle autonomie locali.

Il principio autonomista implica il principio democratico e ciò richiede che il popolo deve avere una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete e che la rappresentanza abbia una consistenza tale da conseguire due risultati: in primo luogo, l'espressione del pluralismo politico, compatibilmente con la governabilità; in secondo luogo, la capacità di indirizzo e controllo da parte della rappresentanza medesima sull'ente.

La scelta di eleggere i consigli provinciali attraverso un'elezione di secondo grado, come organi di espressione degli amministratori comunali, priva i cittadini del territorio provinciale del diritto di eleggere e controllare direttamente un ente peraltro previsto dalla Costituzione come elemento costitutivo della Repubblica.

Per questi motivi, l'UPI ribadisce la necessità di prevedere comunque una elezione diretta degli organi di governo della Provincia, che hanno la funzione di rappresentare comunità provinciale nel Paese.

Fermo restando che l'UPI ha presentato lo scorso 8 febbraio una proposta organica di riforma delle istituzioni di area vasta, attraverso una "*Delega al Governo per l'istituzione delle città metropolitane, la razionalizzazione delle province, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e degli enti strumentali*", è evidente a tutti l'urgenza di un intervento normativo che al più presto superi le incongruenze e i limiti dei commi 14-21 dell'art. 23 del decreto legge 201/11 e dia certezze ai cittadini e ai territori sul destino delle Province, sia dal punto di vista degli organi e del sistema elettorale, sia dal punto di vista delle funzioni.

Osservazioni di merito

Lo schema di "*Disegno di legge recante modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*" opera la scelta di un sistema di elezione di secondo grado affidato ad un collegio provinciale composto da tutti gli amministratori (sindaci e consiglieri) che compongono i consigli comunali del territorio.

Si è scelta la strada di un sistema di legittimazione articolato che prevede comunque una elezione strutturata attraverso la convocazione di un comizio elettorale rivolto agli amministratori eletti nei Comuni.



La soluzione adottata nel ddl, tuttavia, non riesce a dare una risposta equilibrata alle esigenze di rappresentanza di tutto il territorio provinciale che oggi hanno un punto di riferimento nel sistema elettorale provinciale basato su collegi territoriali, né riesce a tenere conto in modo adeguato della rappresentanza delle diverse forze politiche nei territori e dei necessari equilibri fra maggioranze e minoranze.

Composizione del consiglio (art. 1)

Il ddl individua come organi di governo delle nuove Province un consiglio ristretto a 10-12-16 componenti (rispettivamente nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti, fino a 700.000 abitanti e oltre tale soglia) eletti dai e tra i consiglieri e sindaci dei comuni della provincia.

Questa scelta non è funzionale ad un ottimale configurazione dei consigli provinciali rispetto alle esigenze di una completa ed efficace rappresentanza politica e non comporta risparmi significativi, soprattutto se si opta per una rappresentanza di secondo grado nel consiglio provinciale, composto da amministratori comunali.

Elettorato attivo e passivo e liste di candidati (art. 2)

Relativamente all'elettorato attivo è stata scelta la strada di prevedere come elettori gli amministratori comunali eletti (sindaci e consiglieri) al quarantacinquesimo giorno prima della votazione del consiglio provinciale.

Relativamente all'elettorato passivo possono candidarsi sempre gli amministratori eletti nei consigli comunali del territorio che, però, siano in carica al momento della presentazione delle liste e al momento della proclamazione degli eletti.

Nonostante che si sia scelta la strada di una previsione di liste di candidati più lunghe dei seggi disponibili nel Consiglio provinciale lo status di amministratore comunale è richiesto solo per l'elezione al Consiglio, ma non per la permanenza in Consiglio una volta che è avvenuta l'elezione. Il meccanismo dell'elezione di secondo grado richiederebbe invece la sostituzione dell'amministratore provinciale decaduto dalla sua carica di amministratore comunale con i primi in graduatoria.

Suscitano perplessità le scelte operate per la presentazione delle liste: il numero delle firme richieste è molto ristretto e in questo modo si favoriscono la frammentazione e i localismi.

La limitazione dell'elettorato passivo ai soli amministratori comunali non garantisce infine l'autonomia e la terzietà degli organi di governo della Provincia.

Il Presidente della provincia, a nostro avviso, deve essere eletto comunque direttamente dal popolo con voto libero e segreto, senza limitazioni di elettorato passivo.

Anche se si opta per un'elezione di secondo grado del consiglio provinciale (per assicurare un miglior rapporto con i comuni del territorio nell'esercizio delle funzioni di area vasta) occorre comunque prevedere la legittimazione del Presidente di provincia senza limitazione dell'elettorato passivo, in modo da dare autorevolezza a chi rappresenta la Provincia.



Turno elettorale (art. 3)

L'articolo 3 disciplina in modo dettagliato l'organizzazione dell'ufficio elettorale provinciale ponendo a carico della Provincia le spese di elezione, senza dire che esse sono aggiuntive rispetto a quello che oggi succede rispetto all'organizzazione delle elezioni amministrative.

Non viene disciplinata invece in alcun modo la modalità di scelta del turno elettorale per le elezioni degli organi di governo della Provincia che invece è essenziale per fornire un quadro certo di riferimento alle Province.

Sistema di voto ed elezione dei consiglieri (art. 4)

Il ddl opta per un sistema di elezione puramente proporzionale e, vista la composizione dei consigli comunali dei numerosi piccoli comuni, rischia di affidare la gestione delle nuove Province a maggioranze improvvisate, fortemente condizionate da liste civiche, che obbediscono a logiche localistiche e non politiche.

Il ddl prevede che uno dei due voti di preferenza sia dato obbligatoriamente ad un candidato del comune capoluogo ma questa scelta non sembra funzionale, in quanto sarà compito delle diverse liste assicurare la rappresentanza adeguata dei diversi territori.

Il meccanismo di elezione fa saltare completamente il sistema vigente di rappresentanza dei diversi territori della Provincia che garantiva il ruolo di compensazione territoriale che la Provincia ha storicamente svolto tra il Comune capoluogo e le zone rurali.

Le nuove Province, invece, dovrebbero garantire l'autonomia di scelta rispetto alle diverse spinte localistiche, poiché altrimenti i processi decisionali potrebbero essere rallentati o paralizzati.

Quest'obiettivo si può assicurare attraverso un meccanismo elettorale che coniughi le esigenze di rappresentanza dei diversi territori (attraverso l'individuazione di collegi elettorali), le esigenze di rappresentanza delle diverse forze politiche e le esigenze di governabilità che derivino dalla previsione di un premio di maggioranza per la lista o il gruppo di liste che vincono le elezioni, garantendo ad essi il 60% dei seggi.

Elezione del Presidente (art. 5)

La legge prevede solo l'elezione del Presidente contestuale a quella del Consiglio ma non si pone minimamente il problema della funzionalità dei nuovi organi di governo.

Per consentire agli organi di governo della Provincia di esercitare con continuità e in autonomia le funzioni di area vasta assegnate occorre in ogni caso prevedere almeno l'elezione diretta del Presidente di Provincia.

Compatibilità tra cariche e divieto di cumulo di emolumenti (art. 6)

Il ddl prevede la compatibilità di cariche tra amministratore comunale e amministratore provinciale e il divieto di cumulo sugli emolumenti (riproponendo in sostanza il sistema attuale) chiarendo che gli amministratori provinciali rimangono in carica anche se poi perdono la carica di amministratori comunali.



Questa scelta è in parte in contrasto con il meccanismo di elezione di secondo grado, che dovrebbe comportare la previsione di un organo consigliare di secondo livello in cui siano rappresentati gli amministratori dei comuni del territorio, un organo la cui composizione possa cambiare sulla base di quanto avviene nelle elezioni comunali in modo da garantire una governance efficiente nei raccordi tra la Provincia e i Comuni.

La scelta dell'elezione diretta del Presidente consentirebbe di superare i problemi legati alla previsione di un organismo che rischia di riprodurre i difetti di legittimazione e di funzionamento tipici degli enti di secondo grado.

Conclusioni

Alla luce delle osservazioni esposte **l'Unione delle Province d'Italia esprime parere negativo sul "disegno di legge recante modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"**.



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Composizione del consiglio provinciale, fissazione della data della votazione e convocazione dei comizi elettorali).

1. Il consiglio provinciale è composto:
 - a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
 - b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
 - c) da dieci membri nelle altre province.
2. La popolazione è determinata dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. L'elezione del consiglio provinciale si svolge di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo di provincia, messi a disposizione dall'amministrazione provinciale. In caso di più capoluoghi di provincia, i locali sono ubicati nel capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui all'articolo 3.
4. L'elezione del consiglio provinciale non può svolgersi nella stessa domenica del turno annuale ordinario di elezioni comunali.
5. La data di svolgimento dell'elezione di cui al comma 3 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali, agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge, nonché alla trasmissione del provvedimento di convocazione dei comizi ai sindaci per la sua pubblicazione nell'albo pretorio entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

ART. 2.

(Elettorato attivo e formazione delle liste sezionali. Liste dei candidati).

1. Sono elettori per l'elezione del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, fatte salve, da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo, sia l'ammissione al voto di coloro che acquistano l'elettorato attivo prima della data della votazione, sia la cancellazione di coloro che perdono l'elettorato attivo.

2. A ciascun ufficio elettorale di sezione sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori.

3. Le liste degli elettori di ogni sezione sono compilate in ordine alfabetico, senza distinzione tra uomini e donne, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la carica ricoperta e il comune della provincia presso il quale esercita il mandato elettivo.

4. Possono candidarsi ed essere eletti alle elezioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al momento della presentazione delle liste e alla proclamazione.

5. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati all'elezione del consiglio provinciale, da presentare all'ufficio centrale di cui all'articolo 3 dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventovesimo giorno antecedente la votazione, deve essere sottoscritta:

a) da non meno di cinque e da non più di dieci elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con un numero di elettori infe-

riore a trecento al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione;

b) da non meno di dieci e da non più di venti elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione fino a 700.000 abitanti, con esclusione di quelle di cui alla lettera a);

c) da non meno di venti e da non più di trenta elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.

6. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere aumentato di cinque unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere. Deve ricoprire la carica di sindaco o di consigliere del comune capoluogo di provincia almeno uno e non più di un terzo dei candidati di ciascuna lista, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, o, in caso di più capoluoghi, almeno un candidato di ciascun capoluogo e complessivamente non più della metà dei candidati di ciascuna lista. Devono essere compresi in ciascuna lista, nel rispetto del principio di pari opportunità, candidati di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità, da dichiarare a cura dei sottoscrittori al momento della presentazione della lista stessa.

7. Il manifesto recante le liste dei candidati è pubblicato entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia stessa e deve essere affisso nella sala della votazione.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano, ove applicabili, gli articoli 32 e 33 del testo

unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la commissione elettorale mandamentale con l'ufficio centrale di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 3.

(Ufficio centrale e ufficio elettorale di sezione. Compensi ai componenti degli uffici elettorali e altre spese).

1. Il tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo si costituisce in ufficio centrale, con l'intervento di tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. In caso di più capoluoghi di provincia sedi di tribunale, si costituisce in ufficio centrale il tribunale del capoluogo avente maggiore popolazione in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

3. Il presidente è designato, in base all'albo previsto dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dal presidente della corte d'appello competente per territorio tra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, se necessario, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, i notai e i giudici di pace e i cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i soggetti appartenenti alle categorie indicate nel-

l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché i sindaci e i consiglieri comunali della provincia.

4. L'enumerazione delle categorie indicate nel comma 3, tranne quella dei magistrati, non implica alcun ordine di precedenza al fine della designazione.

5. Gli scrutatori sono nominati, in base all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, dalla commissione elettorale comunale del comune capoluogo di provincia secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della medesima legge n. 95 del 1989, e successive modificazioni, con esclusione dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché dei sindaci e dei consiglieri comunali della provincia. In caso di più capoluoghi di provincia, gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale comunale del capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui al comma 1.

6. Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, tra gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia.

7. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni provinciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico della provincia. Non si applica l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Gli adempimenti organizzativi sono espletati dal comune capoluogo di cui all'articolo 1, comma 3, il quale è tenuto ad anticipare anche le relative spese, che sono rimborsate dalla provincia in base a un documentato rendiconto da presentare entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Il personale del comune capoluogo di cui al citato articolo 1, comma 3, addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato a prestare lavoro straordinario entro il limite massimo complessivo di centoventi ore per ciascun ufficio elettorale di sezione, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-

legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

8. I compensi spettanti al presidente, agli scrutatori e al segretario dell'ufficio elettorale di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni. I compensi di cui al presente comma costituiscono rimborso di spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o a imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

9. I compensi spettanti al presidente, ai componenti e al segretario dell'ufficio centrale sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

10. Gli importi dei compensi di cui ai commi 8 e 9 sono rivalutati con le procedure e nei termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

ART. 4.

(Espressione del voto, proclamazione degli eletti e verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale).

1. I presidenti della provincia e i consigli provinciali sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il contrassegno della lista a lui collegata. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, pena l'annullamento della seconda preferenza,

almeno una deve riguardare un candidato di cui all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, ovvero la seconda preferenza deve riguardare un candidato di sesso diverso da quello cui è destinata la prima preferenza.

3. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo con le caratteristiche essenziali stabilite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

4. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della provincia.

5. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere provinciale è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato stesso in tutte le sezioni della provincia.

6. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. Sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

8. Qualora tra gli eletti non sia compreso alcun candidato di cui all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, un seggio è comunque attribuito a uno di tali candidati. In tal caso, viene proclamato eletto il candidato di cui al citato articolo 2, comma 6, terzo periodo, che ha riportato la maggiore cifra individuale nell'am-

bito di una lista che ha ottenuto almeno un seggio, in luogo del candidato della stessa lista avente la minore cifra individuale utile per l'elezione. In caso di parità di cifra individuale tra candidati di cui al medesimo articolo 2, comma 6, terzo periodo, di diverse liste, è proclamato eletto il più anziano di età.

9. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo aver provveduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio delle schede.

10. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto in tre esemplari: il primo è trasmesso all'ufficio centrale insieme con gli atti ad esso allegati; il secondo è inviato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo; il terzo è fatto pervenire all'amministrazione provinciale.

11. L'ufficio centrale, appena in possesso dei verbali delle operazioni di tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati:

a) determina la cifra elettorale dei singoli candidati alla carica di presidente della provincia e della relativa lista a ciascuno di essi collegata in modo che ad ogni lista vengano attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente ad essa collegato;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ogni lista;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi dei commi 6, 7 e 8.

12. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale viene redatto un apposito verbale in tre esemplari: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione

provinciale, che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali e con i plichi ricevuti dagli uffici elettorali di sezione, è inviato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo; il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale, ove gli elettori della provincia hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

13. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.

ART. 5.

(Elezione del presidente della provincia).

1. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

ART. 6.

(Compatibilità tra cariche e divieto di cumulo degli emolumenti).

1. Le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono compatibili con le cariche di sindaco e di consigliere comunale. Si applica il divieto di cumulo degli emolumenti, comunque denominati, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali permangono nella carica anche in caso di perdita della carica di sindaco o consigliere comunale.

ART. 7.

(Norme applicabili, abrogazioni e modifiche di norme).

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, comprese le disposizioni penali ivi contenute nel capo IX del titolo II.

2. Sono abrogati:

a) la legge 8 marzo 1951, n. 122;

b) gli articoli 37, comma 2, 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) tutte le disposizioni di legge nelle quali si fa riferimento al sistema di elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia.

3. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: « e provinciali » sono soppresse.

4. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Consiglio provinciale è composto da non più di sedici membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia »;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Il Presidente della Provincia è eletto dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16 »;

c) il comma 20 è sostituito dal seguente:

« 20. Al rinnovo degli organi provinciali in scadenza a partire dall'anno 2012 si applica la legge dello Stato di cui al comma 16 ».

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere a carico dello Stato per le spese di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, si provvede mediante l'utilizzo del « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione « Fondi da ripartire » del programma « Fondi da assegnare ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TABELLA A

(Articolo 4, comma 3)

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del consiglio provinciale

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p>1</p> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>4</p> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>7</p> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	
<p>2</p> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>5</p> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>8</p> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	
<p>3</p> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>6</p> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	<p>9</p> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di presidente della provincia)</p>	

NOTA BENE. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, sono utilizzate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna tre spazi per un numero complessivo di nove.

Quando i contrassegni da inserire siano da dieci a dodici, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui gli spazi siano più di dodici, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia e il contrassegno della lista collegata con ciascuno di essi sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra verso destra.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere nuovamente piegata, in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B
(Articolo 4, comma 3)

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del consiglio provinciale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
di
Comuni della provincia
Data di votazione:

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

Bollo della sezione

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0059860